



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
"ASSOCIAZIONE FARERETE BENECOMUNE – INNOVAZIONE IL BENE COMUNE – IL
BENESSERE E LA SALUTE IN UN MONDO APERTO A TUTTI – MICHELE CORSARO"**

L'anno duemila ventitré, il giorno diciassette del mese giugno (17 giugno 2023), in
Roma (RM), in Via del Serafico, 3, 00142 Roma RM, presso **SERAPHICUM –**
alle ore 11.10 (undici e dieci minuti)

si è riunita l'Assemblea degli Associati della "ASSOCIAZIONE FARERETE
BENECOMUNE – INNOVAZIONE IL BENE COMUNE – IL BENESSERE E LA SALUTE IN
UN MONDO APERTO A TUTTI – MICHELE CORSARO" (di seguito, "Associazione"),
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Rendiconto e Bilancio d'esercizio 2022, della Relazione del
Presidente sulla gestione 2022 e proposta di destinazione dell'avanzo netto
anno 2022;
2. Adeguamento articoli statuto (art. 1.1,1.2,1.3,1.5, 1.7,1.12 A.B.C.,
2.4,3.1,3.7,4.1, 5.2, 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5, 6.6,8.1,8.3, – art. 11, e seguenti, 12.1,
art. 13 e seguenti ter, Art. 17 bis, 17 ter, 18., 19) ; con deliberazione
acquisizione personalità giuridica da parte di FareRete BeneComune APS - si
intende modificare gli articoli e si precisa che serve per una più agevole
iscrizione al RUNTS alla luce di modifiche di legge e di prassi sopravvenute e
per semplificare alcuni procedimenti legati al funzionamento fisiologico
dell'associazione;
3. Delega al Presidente, a procedere e a fare tutto quanto necessario per la
corretta iscrizione nel RUNTS, ivi inclusa la facoltà di poter apportare allo
statuto eventuali modifiche che la Regione Lazio dovesse ulteriormente
richiedere come necessarie per l'iscrizione;
4. Proposte degli Associati per attività triennio 2022-2024;
5. Proposta quota associativa anno 2024.

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE II
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 5
Tuscolano

N. 1856...

Serie 3

Data 27 05 2024

REGISTRATO
CON EURO

200,00 €

IL DIRETTORE



Assume la presidenza Rosapia Farese, cittadina italiana, nata a Roma (RM) il 23 febbraio 1947, residente in Roma (RM), via Bollate 46, Roma codice fiscale FRSRSP47B63H501F / Presidente del Consiglio Direttivo in carica, la quale preliminarmente chiama a fungere da Segretario Laura Corsaro e, quindi, dopo aver constatato:

(i)

che l'Assemblea degli Associati dell'Associazione è stata regolarmente e tempestivamente convocata mediante avviso di convocazione affisso e mediante comunicazione mail indirizzata nei termini di legge e di Statuto a tutti gli Associati;

(ii)

che è presente il Consiglio Direttivo in persona di:

- essa stessa ROSAPIA FARESE quale Presidente del Consiglio Direttivo;
- LAURA CORSARO quale Segretario Generale, C.F. CRSLRA71A43H501Z, PRESENTE
- GIUSEPPE MORELLI quale Tesoriere, C.F. MRLGPP60C01E506L, PRESENTE
- ANDREA TOMASI - CONSIGLIERE, C.F. TMSNDR53R21L378P, DELEGA Rosapia Farese.
- ANDREA MERLO - CONSIGLIERE C.F.: MRLNDR77R06G224P, DELEGA Laura Corsaro
- EMANUELE CORSARO – CONSIGLIERE, C.F.: CRSMNL79R13H501J, DELEGA Daniele Corsaro
- FRANCESCO CORSARO – CONSIGLIERE, C.F.: CRSFNC81S22H501Q, DELEGA Daniele Corsaro
- DANIELE CORSARO – CONSIGLIERE, C.F.: CRSDNL80R23H501U, PRESENTE
- VALENTINA PROIETTI – CONSIGLIERE, C.F. PRTVNT77B50H501O, ASSENTE.
- SARA VIRGILIO – CONSIGLIERE, C.F. VRGSRA74E55A509U, PRESENTE
- FRANCESCO DI COSTE, vicepresidente, C.F. DCSFNC61B11D761N, DELEGA NON ammessa a Giovanni Muratore;

il tutto come risulta dal *Foglio Presenze* (**Allegato 1**) e dalle Deleghe che resteranno agli atti dell'Associazione;

la lista degli altri associati ed ospiti presenti e delle relative deleghe risultano agli atti come da *Foglio Presenze* (**Allegato 1**).



(iii)

che il Collegio dei Revisori Legali non risulta essere stato nominato volontariamente dagli Associati né ricorrono obblighi di legge per la nomina dello stesso;

(iv)

che sono presenti, di persona e con delega, in seconda convocazione, **n. 26 Associati presenti di persona o per delega** sui n. 39 iscritti e ammessi all'esercizio del voto in relazione ai punti 2, 3, 4 e 5 e **n. 17 Associati ammessi al voto**, di persona o per delega, per quanto riguarda il punto 1 all'ordine del giorno (approvazione del bilancio e del rendiconto 2022 a cui non partecipano i componenti del Consiglio Direttivo in carica);

(v)

verificate le deleghe ritenute valide e verificata la esistenza di una delega non ammessa, ed il tutto come meglio risulta dall'allegato *Foglio Presenze* degli Associati e che viene collazionato agli atti dell'Associazione, la Presidente ammette alla partecipazione dell'Assemblea, come uditori, **n. 9 ospiti**, così come dettagliato nel *Foglio Presenze*;

dichiara

che allo stato ricorrono i requisiti di legge e di Statuto per considerare l'Assemblea degli Associati atta a deliberare in forma ordinaria sugli argomenti all'Ordine del Giorno e pertanto alle ore 11,15 si dà avvio ai lavori assembleari.

Passando a trattare i detti argomenti posti all'Ordine del Giorno, per quanto riguarda il **Punto 1**, il Presidente, dopo una breve introduzione, lascia la parola al Tesoriere Giuseppe Morelli che illustra il Rendiconto ed il Bilancio anno 2022 nelle tre diverse forme sintetica fiscale, analitica civilistica e scalare, secondo lo schema D del Testo Unico Enti del Terzo Settore. In particolare, il Rendiconto si compone della parte Istituzionale con un avanzo netto istituzionale di € 622,23, con entrate da quote sociali, liberalità, offerte e proventi finanziari per un totale di € 2.311,77 e con uscite di € 1.689,54 rappresentate da spese assicurative, bancarie, domiciliazione sede legale, abbonamenti e svolgimento di attività assembleari e sociali istituzionali. Quindi in relazione alla sezione Progetti che in ogni caso rientrano tra le attività di interesse generale di cui alla sezione A del rendiconto gestionale dello schema D del Testo Unico Enti del Terzo Settore, questa sezione ha prodotto un avanzo di gestione lordo di € 25.692,00 che, al netto delle imposte e tasse di competenza per € 6.586,00 di IRES e di € 1.838,00 di IRAP, è ammontato ad € 17.268,00 con un avanzo consolidato di € 17.890,23 e che, sommato al



patrimonio netto maturato nel 2021 per € 39.719,08 ed a quello degli anni precedenti di € 6.730,52 va a formare un Patrimonio Netto Consolidato dell'Associazione al 31/12/2022 di € 64.339,83.

Come disponibilità liquide tenute presso i propri conti correnti bancari, l'Associazione FareRete BeneComune Aps dispone alla data del 31/12/2022 della somma di € 65.309,66.

Nello schema di rendiconto approntato ai fini della massima trasparenza e così come pubblicato nella pagina di Corporate Governance nel Sito dell'Associazione (www.fareretebenecomune.it/chi-siamo/corporate-governance/), è dato conto dettagliato delle spese e dei costi in maniera analitica ed altresì viene fornita evidenza delle remunerazioni e compensi corrisposti ad associati, componenti del consiglio direttivo (non per alcuna delle funzioni e cariche istituzionali) e ad esterni, il tutto secondo il regolamento delle politiche di remunerazione e trasparenza che l'Associazione persegue.

Il Presidente, quindi, illustra la propria relazione sulla gestione dell'anno 2022 ed invita l'Assemblea ad approvare il Bilancio così come illustrato secondo gli schemi presentati ed a deliberare circa la proposta di destinazione dell'avanzo netto consolidato di € 17.890,23.

Invitata l'Assemblea a porre domande o chiedere chiarimenti, nessuno dei presenti interviene o ha domande in merito.

Il Presidente propone di gestire l'Avanzo di gestione 2022 (€ 17.890,23) nel seguente modo:

- €10.000,00 a futuri progetti
- €5.000,00 al Premio FareRete
- € 2.890,23 a progetti aperti con la PA che sono in attesa di risposta.

All'uopo invitata ad esprimersi circa la modalità del voto se per appello nominativo oppure per acclamazione, L'Assemblea dei Soci di FareRete Innovazione BeneComune Aps, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

di approvare la Rendicontazione ed il Bilancio anno 2022, nonché di destinare l'avanzo di gestione dell'anno 2022 di € 17.890,23, per € 10.000,00 a futuri progetti, per € 5.000,00 al Premio FareRete e per € 2.890,23 a progetti con la PA in attesa di approvazione così riconoscendo e confermando, per quanto occorrer possa, la fiducia all'attuale Consiglio Direttivo come eletto a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al dicembre 2024.

Passando quindi al **Punto 2.** All'OdG, il Presidente

(i) illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica del vigente Statuto dell'Associazione, già iscritta all'Anagrafe RUNTS repertorio **71226** e numero **13119** dell'ordine alfabetico. Il numero d'ordine da iscrizione è quindi il **RUNTS 71226**, ai fini di un'ottemperanza di qualifica agli elenchi del RUNTS per Associazione di Promozione Sociale, per quanto disposto dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

(ii) dà lettura, all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche, se approvate;

(iii) rammenta agli Associati che, ai sensi del Codice del Terzo Settore, art. 101, comma 2, l'adeguamento dello Statuto alle norme dello stesso può essere deliberato con le modalità e di maggioranza previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria;

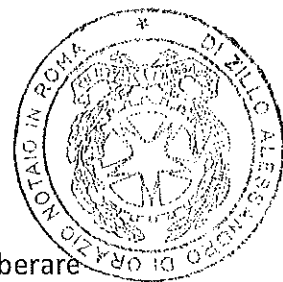
(iv) Unendo al punto 2. anche il **Punto 3.** dell'OdG, il Presidente invita l'Assemblea ad attribuire apposita Delega al Presidente dell'Associazione, per procedere e fare tutto quanto necessario ai fini della corretta iscrizione nel RUNTS, ivi inclusa la facoltà di poter apportare allo statuto eventuali modifiche che la Regione Lazio dovesse ulteriormente richiedere come necessarie per l'iscrizione.

(v) Interviene l'associato Massimo Cantelmi il quale propone di formalizzare all'Art 1.1 un acronimo per facilitare l'utilizzo del nome dell'associazione; interviene anche l'avvocato Anna Maria PITZOLU per evidenziare ulteriori modifiche da fare agli articoli 1.1, 1.3, 1.9, 5.2 e 10.A.)



Signature of Massimo Cantelmi

Signature of Anna Maria Pitzolu



(vi) Infine, il Presidente, introduce anche il **Punto 5** dell'OdG invitando a deliberare circa la quota associativa per l'anno 2024.

Dopo breve discussione, l'Assemblea degli Associati dell'Associazione, udita la relazione del Presidente dell'Assemblea e le richieste di cui al Punto 2, 3 e 4 dell'OdG, ed ascoltata attentamente la lettura del nuovo testo di Statuto, mediante alzata di mano all'unanimità

DELIBERA

a) di modificare il testo dello statuto adottando il testo di cui è stata data lettura, nella sua nuova ed integrale formulazione e che sarà trascritto come parte integrante della presente deliberazione, per le finalità indicate dal Presidente, il tutto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con legge 24 febbraio 2023 n. 14".

b) di conferire mandato al Presidente affinché proceda a fare tutto quanto necessario per la corretta iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, ivi inclusa la facoltà di registrare il nuovo testo di Statuto, se del caso impiegando il deposito dello stesso in atto notarile, come di apportare allo Statuto medesimo eventuali ulteriori modificazioni e rettifiche che la Regione o Ente di Controllo dovesse richiedere come necessarie per l'iscrizione al suddetto RUNTS, esibendo, su richiesta delle Autorità competenti, documentazione o quant'altro richiesto per la corretta esecuzione dell'adeguamento Statutario alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

c) in considerazione del difficile periodo socio-finanziario, di confermare la quota associativa dall'anno 2024 a € 30,00 per le persone fisiche ed a € 150,00 per le persone giuridiche.

Il Presidente dichiara pertanto approvato il nuovo Statuto Associativo di FareRete Innovazione BeneComune Aps disponendone la conservazione agli atti dell'Associazione e che verrà pertanto registrato presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta, ai sensi dell'articolo 82, comma 3 e 5, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e presso l'Ufficio Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale della Regione Lazio.



In relazione al **Punto 4.** all'OdG, il Presidente invita l'Assemblea tutta, ed anche gli ospiti, ad intervenire e ad avanzare proposte per le attività future dell'Associazione. In seguito a tale sollecitazione, a partire dalle ore 12,19 alcuni degli associati ed ospiti intervengono con proposte progettuali o iniziative e per la precisione: *Donatella Pecori* presidente di GRUF associata, *Sara Virgilio* socia, *Massimo Cantelmi* nuovo socio, *Stefano Bani* socio, *Saveria Pisano* dell'Associazione Beni Comuni Rodotà ospite, *Carlo Maria Breschi* socio, *Mariano Marotta* socio.

Per quanto riguarda il contenuto ed il dettaglio degli interventi si rimanda all'**Allegato 2** e al *Foglio.Presenze (Allegato 1)*.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che allega al presente verbale e dispone di conservare agli atti dell'Associazione e di procedere alla registrazione presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta, ai sensi dell'articolo 82, comma 3 e 5, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e presso l'Ufficio Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale della Regione Lazio.

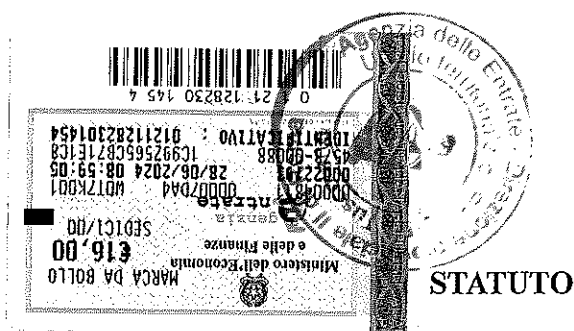
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13.05 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Rosapia Farese

Il Segretario

Laura Corsaro



Principi Fondamentali

Articolo 1

Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

1.1 – È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore"), la "ASSOCIAZIONE FARERETE BENECOMUNE – INNOVAZIONE IL BENECOMUNE – IL BENESSERE E LA SALUTE IN UN MONDO APERTO A TUTTI – MICHELE CORSARO", già Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale con sigla "FareRete BeneComune" O.N.L.U.S., che in forma abbreviata "**FareRete InnovAzione BeneComune APS**".

1.2 – L'Associazione ha sede in Roma (RM), in Via Bevagna n. 96.

Eventuali modifiche della sede nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'Assemblea degli associati e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica del presente statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

Su proposta del Consiglio Direttivo e previa approvazione dell'Assemblea Generale potranno essere istituiti uffici secondari, in Italia ed all'estero, tramite i quali, oltre alle attività necessarie al perseguimento dei fini statutari, si potranno svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità di FareRete InnovAzione BeneComune APS, attività di promozione per lo sviluppo e l'incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali, a supporto di FareRete InnovAzione BeneComune APS stessa, nel settore della solidarietà sociale, intesa principalmente come esercizio di attività che diano vantaggi principalmente a soggetti esterni agli Enti, per i settori di apparenza unitaria, di serie A e di serie B.

1.3 – Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apolitica ed aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi:



- FareRete InnovAzione BeneComune APS è una libera aggregazione di cittadini ed Enti, non persegue fini di lucro, nè diretto nè indiretto, ma esclusivamente finalità di solidarietà e sussidiarietà sociale;
- i proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi e le riserve non possono, in nessun caso, anche in modo indiretto, essere distribuiti fra gli Associati, durante la vita di Fare Rete BeneComune APS, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
- l'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati;
- le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono accedervi.

1.4 – La durata di FareRete InnovAzione BeneComune APS è illimitata.

1.5 – L'Associazione adotta come riferimento legislativo le previsioni del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

1.6 – Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione, tramite il collegamento ed il coordinamento dei propri Associati, svolge le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore in favore di Enti, Associati, dei cittadini e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari Associati. Nello specifico, FareRete InnovAzione BeneComune APS svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri Associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

1.7 – L'Associazione associa cittadini come persone fisiche, Associazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative di settore e Fondazioni, tutti regolati dal Codice del Terzo Settore, le cui sedi legali od operative siano presenti sul territorio italiano, Europeo od Extraeuropeo.

1.8 – L'Associazione può esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:



a) monitoraggio dell'attività degli Enti ad essa associati, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Direttivo di FareRete InnovAzione BeneComune APS;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli Enti associati.

1.9 – L'Associazione può promuovere ed attivare ed aderire a partenariati, e protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni, nonché con soggetti privati. Può altresì partecipare ad appalti pubblici e stipulare convenzioni inerenti art.56 del codice terzo settore

1.10 – È condizione per l'iscrizione all'Associazione che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

1.11 – Il presente Statuto disciplina l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione ed il funzionamento degli organi sociali, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali.

1.12 – Il presente Statuto disciplina:

a) il diritto di voto degli Associati in Assemblea;

b) le modalità ed i limiti delle deleghe di voto in Assemblea degli Associati;

c) le competenze dell'Assemblea degli Associati.

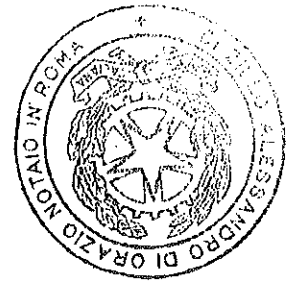
Articolo 2

Finalità e Attività

2.1 – L'Associazione persegue i seguenti scopi:

(1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;



- (3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- (4. g) formazione universitaria e post-universitaria;
- (5. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- (6. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (7. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- (8. m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
- (9. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
- (10. p) servizi finalizzati all'inserimento od al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- (11. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, od erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma del presente articolo;
- (12. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- (13. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le cc.dd. "banche del tempo" di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- (14. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



L'Associazione può inoltre, a norma dell'art. 6 (sei) del Codice del Terzo Settore:

- (15) valorizzare le peculiarità di promozione sociale, nell'ambito della salute e della prevenzione e nel benessere in generale;
- (16) promuovere uno "sviluppo umano integrale", nella visione di una qualità della vita comprendente anche le questioni psico-spirituali, ambientali, bioetiche, di promozione sociale e integrazione dei migranti, di politica demografica e di feconda contaminazione culturale dei popoli in prospettiva geopolitica;
- (17) promuovere lo scambio culturale e l'accrescimento della promozione sociale attraverso contatti tra persone, Enti e forme associative, sia nazionali che internazionali;
- (18) proporsi come luogo d'incontro, aggregazione ed elaborazione allo scopo di raggiungere il "Bene Comune", il benessere e la salute in un mondo aperto a tutti, assolvendo alla funzione di incubatore socio-culturale per la maturazione di un sistema di valori a cui ispirare i propri comportamenti quotidiani. L'Associazione vuole essere una fonte d'innovazione inclusiva e non esclusiva, vuole dare un'impronta all'agire individuale e collettivo, ambisce ad essere un punto di riferimento (ed un monito) per la creazione di capitale sociale e per lo sviluppo di una crescita della collettività in senso pienamente umano e civile;
- (19) promuovere le responsabilità e la promozione sociale per il miglioramento della qualità di vita e della salute e del Benessere delle persone e dei cittadini.

La salute è, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ("OMS" o *World Health Organization*, in inglese "WHO"), benessere fisico e psichico. Per poter essere conseguita al livello collettivo deve essere implementata una grande azione di trasformazione culturale che prevede ricadute intersettoriali. Conseguentemente, FareRete InnovAzione BeneComune si porrà come uno dei volani di questa trasformazione culturale, ponendo in essere anche progetti di educazione nelle scuole di ogni ordine grado, nei cittadini e in tutti i complessi per diffondere la cultura del Bene Comune.

2.2 – FareRete InnovAzione BeneComune APS, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere ed organizzare varie azioni, in particolare:

- progetti di prevenzione sanitaria più allargati ad una visione sociale e di bene comune. Offrire agli interlocutori istituzionali (Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ISS, AIFA, Regioni, Aziende Ospedaliere, ASL, Università, etc.) un servizio di





supporto eccellente, allo scopo di immettere valore aggiunto nel sistema e di contribuire così al miglioramento delle loro *performance* in termini di erogazione di un pubblico servizio;

- progetti destinati alle realtà del mondo c.d. "profit" e "non profit", con il supporto di azioni necessarie per lo sviluppo ed il dialogo in ambito multiculturale ed interculturale, sempre nell'alveo del benessere e della salute globale.

2.3 – A tale scopo, Fare Rete BeneComune APS potrà:

- (i) sviluppare strumenti per la prevenzione della salute sostenibile, in particolare elaborando e gestendo, meccanismi consultivi basati sul consenso, ispirati alla sostenibilità e collegati alla comunità nazionale ed internazionale per il miglioramento delle carenze Istituzionali;
- (ii) utilizzare le forme ed i modelli operativi più opportuni al raggiungimento dei suoi obiettivi;
- (iii) promuovere, direttamente ed indirettamente, la diffusione della cultura dell'innovazione, della sostenibilità della salute a livello nazionale ed internazionale attraverso attività di comunicazione ed informazione;
- (iv) sviluppare conoscenze e competenze, attraverso percorsi formativi, curati direttamente e/o indirettamente, nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso corsi, convegni, seminari e *workshops*, nonché itinerari comunque inerenti al progetto culturale e sociale di FareRete InnovAzione BeneComune APS;
- (v) svolgere attività di supporto e consulenza anche verso il mondo delle associazioni, in via inclusiva per associazioni di pazienti con disabilità e con malattie invalidanti e rare, per esempio nella stesura di codici etici o bilanci sociali. Altresì, si potranno elaborare e consigliare a queste ultime specifiche politiche di sostenibilità socio-ambientale nel contesto lavorativo, allo scopo di avere impatti positivi sullo stato di benessere psico-fisico, nonché sulle prestazioni (*performance*) professionali dei propri collaboratori, come anche rispetto al territorio ed alla comunità civile in cui si fa attività di impresa. Si potranno, altresì, svolgere le attività di *counseling* e relative "abilità" (*counseling skills*), da promuovere come prevenzione/cura del disagio psichico che nasce nell'attività lavorativa e che può generare gravi patologie;
- (vi) far avanzare le conoscenze in materia di prevenzione della salute e del Benessere attraverso attività di ricerca e sperimentazione;



(vii) promuovere o partecipare ad eventi coerenti con quanto previsto dal presente Statuto;

(viii) attivare relazioni con analoghe strutture di altri paesi ed altri Organismi Internazionali;

(ix) effettuare altre attività coerenti con lo sviluppo di cultura e pratiche della prevenzione della salute e del Benessere psico-fisico e psico-spirituale;

(x) svolgere attività di promozione sociale, convegni, conferenze, mostre, proiezioni di film e documentari, dibattiti, concerti, spettacoli teatrali e festival d'arte di vario genere;

(xi) attivare sinergie con le strutture ricettive allo scopo di porre in essere eventi, ritiri, soggiorni tematici per il benessere e la salute.

2.4 – È fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diversa da quella istituzionale e non conforme agli scopi sociali, ad eccezione di quelle attività secondarie o strumentali (c.d. attività diverse) di cui ai modi e limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Le precipue finalità associative sono ispirate a principi di solidarietà sociale, di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Per raggiungere tali finalità e realizzare queste attività FareRete InnovAzione BeneComune potrà, in via del tutto accessoria:

A) instaurare e mantenere rapporti di collegamento e collaborazione con Enti, Istituzioni ed Amministrazioni, pubbliche e private, italiane ed estere, Enti religiosi, interessate allo studio ed allo sviluppo ed alla consulenza di tematiche afferenti al proprio ambito di operatività;

B) svolgere attività di consulenza nel settore editoriale;

C) assumere partecipazioni od interessenze in Società, Enti od Associazioni, Fondazioni, costituiti o costituendi, aventi scopi affini o complementari;

D) rappresentare Consorzi Universitari, Società, Enti od Associazioni a riunioni, *workshops*, eventi propedeutici, convegni, conferenze, in veste di osservatore scientifico;

E) promuovere stili di vita salutari;

F) sviluppare interventi e *report* (rapporti) su tematiche quali *Active Ageing* (Invecchiamento Attivo), Prevenzione del Diabete e delle malattie prevenibili, tutela



dei soggetti fragili, Carte dei diritti dei pazienti diabetici, emofiliaci etc., tutela e sicurezza della Terza Età, comunicazione Sociale.

FareRete InnovAzione BeneComune APS potrà stipulare convenzioni, intese, protocolli d'intesa, procedure condivise e contratti, con terzi parti, pubbliche e private, finalizzati alla realizzazione di programmi e progetti coerenti con il presente Statuto. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può realizzare progetti ed iniziative in accordo e partenariato con gli altri Enti associati (previo consenso ed autorizzazione del Consiglio Direttivo).

Diritti e Doveri degli Associati

Articolo 3 Gli Associati

3.1 – Possono aderire all'Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni e/o Enti pubblici o privati, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano in modo espresso gli scopi, lo spirito e gli ideali, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia. E', inoltre, data facoltà a gruppi ed enti locali, che esprimano finalità congruenti ed interessi comuni con quanto previsto dal presente Statuto, di aderire all'Associazione. Questi potranno aderire secondo forme e modalità stabilite dall'Assemblea degli Associati. Per il caso di ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, il tutto nel rispetto delle previsioni inderogabili di cui all'art. 35 del Codice del terzo Settore.

3.2 – Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri ed il numero degli Associati è illimitato.

3.3 – È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 – L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona ed il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 – Gli Associati sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi e al versamento delle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo.



3.6 – Gli Associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.

3.7 – Il contributo a carico degli Associati è deliberato dal Consiglio Direttivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato, le quote associative sono uguali e non differenziate.

I Soci vengono classificati in 2 (due) distinte categorie:

- Associati Fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione presenti nell'originario atto costitutivo a rogito del Notaio Alessandro Di Zillo di Roma in data 14 ottobre 2015, Rep. n. 1.719/1.082, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 25 ottobre 2015 al n. 26.111 serie 1T;
- Associati Benemeriti/Onorari: sono quelli che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente od esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione;
- Associati Ordinari: sono coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.

Articolo 4

Diritti degli Associati

4.1 – Gli Associati hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi associativi;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- eleggere ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo;





- richiedere informazioni ed esercitare controlli stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto;
- accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Sull'ammissione di nuovi Associati delibera a maggioranza il Consiglio Direttivo, su domanda scritta e controfirmata del richiedente, il quale deve essere presentato da almeno due Associati già facenti parte dell'Associazione.

Articolo 5

Doveri degli Associati

5.1 – Gli Associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5.2 – Le attività svolte dagli Associati a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini associativi sono svolte, a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati od alle persone aderenti agli enti associati all'Associazione, il tutto nei limiti inderogabili di cui all'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

L'assenza degli Associati, non giustificata, alle riunioni, per tre volte di seguito, comporta la sospensione dall'Associazione, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro degli Associati ed annualmente entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.



Articolo 6

Criteri di Ammissione

6.1 – L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

6.2 – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalle disposizioni inderogabili di legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

6.3 – L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

6.4 – In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione, che avrà, pertanto potere di ratifica.

6.5 – L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. **Non è ammessa la categoria di associati temporanei.**

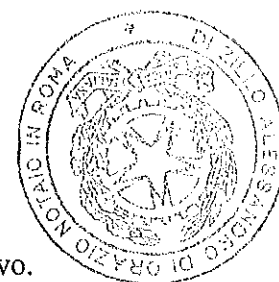
6.6 – Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che siano di incensurabile condotta morale e politica, ne sottoscrivano il progetto associativo e s'impegnino all'osservanza dello Statuto e delle direttive emanate dall'Associazione.

Articolo 7

Perdita della qualifica di Associati – Recesso

7.1 – La qualifica di Associati si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;



- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo – come di seguito definito e disciplinato – può deliberare sempre, ma solo per giusta causa, con le maggioranze previste dal presente Statuto, l'esclusione degli Associati. L'esclusione è deliberata, con le maggioranze di cui al successivo Art. 12 (dodici), in ipotesi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

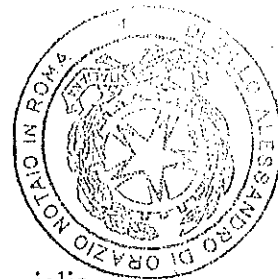
- (i) inadempimento delle obbligazioni di contribuzione;
- (ii) condotta incompatibile con gli scopi della Associazione e con il dovere di collaborazione con gli altri membri od organi dell'Associazione;
- (iii) comportamento contrario ai doveri connessi con le prestazioni non patrimoniali;
- (iv) grave danno all'immagine dell'Associazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione o perdita dei requisiti di onorabilità, a qualsiasi titolo avvenuta;
- messa in liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

Gli Associati possono recedere dall'Associazione, fermo restando l'obbligo di adempiere le obbligazioni assunte. In caso di esclusione o recesso, gli eventuali componenti di organi dell'Associazione, o di eventuali altre entità giuridiche da quest'ultima partecipate o ad essa riferibili, che siano espressione dell'escluso o del receduto, decadono dalle rispettive cariche, con effetto dalla data della delibera di esclusione ovvero dalla data di efficacia del recesso. L'esclusione ed il recesso comportano solo la perdita della qualifica precedentemente attribuita e non danno in nessun caso diritto alla restituzione di quanto versato o prestato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione ovvero dalla data di efficacia del recesso. In caso di recesso, rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti dell'Associazione.

7.2 – L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicata a mezzo lettera al diretto interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Il mancato pagamento della quota annuale da parte dell'associato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo determina, comunque, la sua esclusione



automatica dall'Associazione, senza alcun adempimento da parte del Consiglio Direttivo.

7.3 – L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.

7.4 – Associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8

Gli Organi di FareRete InnovAzione BeneComune APS

8.1 – Gli organi dell'Associazione FareRete InnovAzione BeneComune APS sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

8.2 – Può inoltre essere costituito il Collegio dei Revisori Legali.

8.3 – Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni, salvo se specificato diversamente nell'atto di nomina. Tutte le cariche elettive sono rieleggibili fino ad un massimo di complessivi 4 (quattro) mandati. Agli Associati che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

8.4 – Non possono rivestire cariche nell'ambito dell'Associazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. nonché, in relazione ai Revisori Legali, dall'articolo 2399 c.c. e dalla normativa di riferimento.

8.5 – Decadono dalla carica coloro che si vengano a trovare, successivamente all'assunzione dell'incarico, in una situazione di ineleggibilità. Decade, inoltre, dalla carica il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.





8.6 – L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; fissa gli orientamenti generali ed elegge il Consiglio Direttivo. Si raduna almeno una volta l'anno in data e con ordine del giorno fissato dal Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea degli Associati l'approvazione della relazione politica, organizzativa, finanziaria annuale e del bilancio annuale.

8.7 – Il Consiglio Direttivo è - subordinatamente all'Assemblea degli Associati ed entro la linea da questo fissata - l'organo deliberativo; esso guida e controlla l'attività dell'Associazione. Spetta altresì al Consiglio Direttivo concretare (nello spirito degli indirizzi fissati dall'Assemblea degli Associati) l'attività dell'Associazione. Elege al suo interno il Segretario, il Tesoriere, il Vice Presidente ed il Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire ed eleggere al suo interno, ove lo ritenga opportuno, altre cariche (responsabili di zona o per materia, ecc.).

Il Consiglio Direttivo è, altresì, organo disciplinare dell'Associazione. Può irrogare all'associato, motivandole, le misure del richiamo, della sospensione, dell'espulsione. Il Consiglio Direttivo può, altresì, delegare le funzioni disciplinari ad un Collegio dei Probiviri, nominandone i componenti effettivi e quelli supplenti.

Pertanto, in caso di costituzione del Collegio dei Probiviri, i componenti del medesimo decadono di diritto da ogni altra carica sociale, sia territoriale che nazionale, e rimangono ineleggibili per tutto il periodo dell'incarico.

8.8 – Il Presidente del Consiglio Direttivo ha funzioni di alta rappresentanza dell'Associazione; ove richiesto dalle parti, ha funzioni di arbitro unico nelle contese fra associato ed associato e decide senza formalità, secondo principi equitativi. Convoca l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo e li presiede.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il portavoce dell'Associazione ed il suo rappresentante legale e politico; in sua assenza, il Vice Presidente ha pari poteri legali; convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede; cura l'esecuzione delle decisioni degli organi deliberativi ed esecutivi; presenta il bilancio previsionale ed il bilancio consuntivo all'Assemblea degli Associati; coordina e stimola l'attività dell'Associazione.

8.9 – Il Tesoriere, di concerto con il Consiglio Direttivo, provvede annualmente alla stesura dello schema di bilancio previsionale sulla base delle scelte programmatiche indicate dallo stesso Consiglio Direttivo; parimenti, provvede annualmente alla stesura del bilancio consuntivo sulla base degli effettivi risultati emersi nel corso dell'esercizio.



Il Tesoriere provvede, altresì, alle necessarie scritture contabili ed al monitoraggio periodico delle risorse finanziarie.

Il Vice Presidente assume le stesse funzioni del Presidente in assenza di quest'ultimo.

Rapporti Etico-Sociali

Articolo 9

Disciplina e Garanzie Statutarie

9.1 – Il bilancio, previsionale e consuntivo, dovrà essere pubblicato in modo e maniera tale da essere consultabile ed opponibile *erga omnes*, secondo i modi ed i tempi che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con apposito regolamento. Il bilancio degli eventuali gruppi territoriali e tematici dovrà anch'esso essere reso pubblico nei medesimi modi e tempi sopra indicati.

9.2 – Le cariche cui gli Associati vengono eletti direttamente dall'Assemblea degli Associati restano ferme salvo i casi di impedimento, dimissioni o decadenza dell'eletto. La decadenza può verificarsi, in alternativa, per il mancato pagamento della quota associativa annuale ovvero per ragioni disciplinari, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

9.3 – Gli Associati possono essere deferiti al Consiglio Direttivo (se del caso territoriale, ove l'Associazione si articolasse in tal senso nel rispetto delle previsioni di appositi regolamenti) in caso di infrazioni alla disciplina dell'Associazione o per atti che intacchino la loro integrità morale ad istanza di ogni altro associato.

L'organismo che riceve il rilievo da chi deferisce l'associato è tenuto a contestarlo all'interessato, ad istruire la relativa pratica, a decidere - se lo ritiene - infliggendo una misura disciplinare; il tutto entro tre mesi dal ricevimento della denuncia medesima.

La decisione può essere impugnata avanti al Presidente del Consiglio Direttivo, che può rinviare nuovamente la sanzione al Consiglio Direttivo (od al Collegio dei Proviviri, ove esistente), motivando la sua decisione.

Il Consiglio Direttivo (od il Collegio dei Proviviri, ove esistente) può procedere anche d'ufficio ad irrogare le misure disciplinari, sempre con deliberazione motivata.



Organo di ultima istanza – ove l'Associazione si articolasse sul territorio – sulle questioni disciplinari, qualora richiesto dall'associato entro tre mesi dalla decisione dell'organo disciplinare competente, è il Presidente del Consiglio Direttivo nazionale che, acquisito il fascicolo e la decisione presa da chi di competenza, sentite le parti, decide senza formalità. Il Presidente in tal caso ha facoltà di disporre la sospensione del provvedimento disciplinare, che altrimenti resta esecutivo.

9.4 – Sono misure disciplinari: il richiamo; la sanzione verbale; la sospensione da 1 (uno) a 12 (dodici) mesi, la quale comporta le dimissioni ovvero la revoca dalle cariche associative ricoperte; l'espulsione.

9.5 – L'associato che sia sottoposto a procedimento penale valuta a sua discrezione, anche in base alla gravità delle imputazioni ascrittegli ed al ruolo ricoperto nell'Associazione, se informare il Consiglio Direttivo della pendenza del giudizio e del reato per cui è indagato.

9.6 – In caso di condanna penale, anche non definitiva, l'associato è invece obbligato a comunicare per iscritto la questione al Segretario (od anche al Segretario territoriale, – ove l'Associazione si articolasse in quel modo), che valuteranno inappellabilmente, a loro esclusiva discrezione, se sottoporla all'organo disciplinare (direttivo o collegio dei probiviri), nazionale o locale, per discutere i conseguenti provvedimenti disciplinari.

La mancata comunicazione determina "in automatico", senza necessità di alcun provvedimento formale degli organi preposti, la sospensione da tutti i diritti attivi e passivi di associato e la decadenza immediata da ogni carica sociale.

Articolo 10

Norme Transitorie

A. L'anzianità di iscrizione, ai fini dell'Articolo 3 (tre) del presente Statuto e, quindi dell'eleggibilità degli associati alle cariche di Presidente, di Vice Presidente e di membro del Consiglio Direttivo inizia a decorrere dalla data di adesione all'atto Costitutivo

Per le altre cariche (Tesoriere ed ogni altra), eccezionalmente ed *una tantum* è possibile derogare all'Articolo 3 (tre).



B. È data facoltà di integrare i principi generali di ordine organizzativo indicati nel presente Statuto con appositi regolamenti da approvarsi dal Consiglio Direttivo esclusivamente nazionale (ove l'Associazione si articolasse in quel modo).

Tutti coloro che aderiscono al presente Statuto si impegnano, entro tre mesi, a comunicare al Consiglio Direttivo esclusivamente nazionale (ove l'Associazione si articolasse in quel modo) il proprio indirizzo *e-mail* e consentono acchè esso venga reso pubblico, dando fin d'ora la propria autorizzazione *ex lege*.

Tutti coloro che assumono cariche all'interno dell'Associazione sono tenuti a fornire all'atto dell'accettazione della nomina il loro indirizzo *e-mail* ed a consentire, ai sensi di legge, alla diffusione attraverso i canali mediatici dell'Associazione.

Articolo 11

L'Assemblea degli Associati

11.1 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta di tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno due volte all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati.

11.2 – Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.

11.3 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata con avviso pubblico affisso all'Albo della sede, per via telematica o con altro mezzo ritenuto idoneo a garantire l'effettività del rapporto associativo, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea; va inoltre comunicata con almeno 10 (dieci) giorni d'anticipo, via *e-mail* agli indirizzi personali forniti da tutti quanti gli Associati iscritti; gli avvisi di convocazione devono contenere l'Ordine del Giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea degli associati può essere ordinaria e/o straordinaria.





11.4 – L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

11.5 – Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione.

11.6 – L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- e) delibera lo scioglimento;
- f) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

11.7 – L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) determina all'inizio di ogni triennio il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) elegge il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente;
- d) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- e) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo, nonché il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- f) ratifica le esclusioni degli Associati deliberate dal Consiglio Direttivo, qualora l'escluso vi ricorra;
- g) approva il programma annuale dell'Associazione;
- h) ratifica la determinazione degli importi delle quote annuali degli Associati determinati dal Consiglio Direttivo;



i) approva l'istituzione di nuove sedi territoriali, declinando le modalità e procedure nel Regolamento dell'Associazione.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

11.8 – L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

11.9 – L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11.10 – L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo

12.1 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli Associati, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.



Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente del Consiglio Direttivo (eletto direttamente dall'Assemblea degli Associati), il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso, qualora non abbia provveduto l'Assemblea degli Associati).

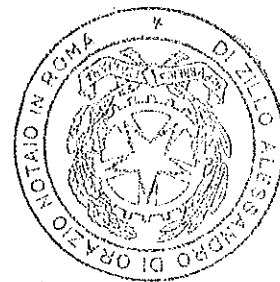
Il Consiglio Direttivo è l'organo gestorio dell'Associazione. Si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocato:

- dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso di convocazione, trasmesso anche mediante modalità elettronica, contenente la data e l'ora di convocazione nonché l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione;
- da almeno 2 (due) dei componenti, su richiesta motivata;
- con richiesta motivata e scritta da almeno il 30% (trenta per cento) degli Associati.

12.2 – Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, da potersi assumere anche mediante consultazione scritta o mediante sistemi di teleconferenza e/o audio conferenza, deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente del Consiglio Direttivo. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli Associati che richiedano di consultarlo. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza di 2/3 (due terzi) degli Associati.

12.3 – Il Consiglio Direttivo si occupa di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redigere e presentare all'Assemblea degli Associati il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- redigere e presentare all'Assemblea degli Associati il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- ammettere i nuovi Associati;
- escludere gli Associati;



- stabilire gli importi delle quote annuali degli Associati. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'Albo dell'Associazione o accessibile in rete (*on-line*) dagli Associati con mezzi ritenuti idonei.

Articolo 13

Il Presidente del Consiglio Direttivo

13.1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati. Rappresenta l'Associazione di fronte alle Autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procede agli incassi e dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Conferisce agli Associati procura speciale per la gestione di singole attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 bis

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

13.1 bis – Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza od impedimento, ed è dotato degli stessi poteri legali e organizzativi.

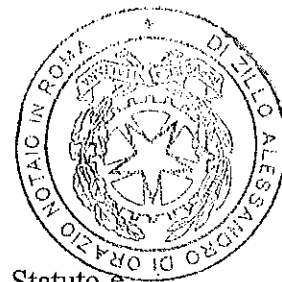
Articolo 13 ter

Organo di controllo

13.1 ter – L'Organo di controllo è nominato in via monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

13.2 ter – L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.





13.3 ter – L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

13.4 ter – Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.5 ter – L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14

Comitati interni ed esterni e Consulenti – Volontariato attivo

14.1 – Per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione potranno essere costituiti più Comitati operanti in specifici ambiti di attività, con funzioni consultive e di collaborazione con il Consiglio Direttivo. Tali organi potranno essere composti, per intero e/o parzialmente, da membri interni ed esterni all'Associazione. Costituzione, funzionamento ed attività di tali Comitati sono disciplinate in apposito regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati.

L'Associazione può inoltre avvalersi della collaborazione di esperti e consulenti esterni, a scopo consultivo e di supporto.

14.2 – L'Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



17.4 – Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea degli Associati affinché possa essere consultato da ognuno degli Associati, come anche reso accessibile in rete (*on-line*) agli Associati, con i mezzi ritenuti idonei e nel medesimo termine.

17.5 – È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli Associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

17.5 – Gli eventuali utili ed avanzo di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 bis Bilancio sociale

17.1 bis – Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Articolo. 17 ter Libri sociali

17.1 ter – L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;





- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

17.2 ter – Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 18

Scioglimento dell'Associazione

18.1 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati straordinaria. L'Assemblea degli Associati che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, fermo restando che in caso di scioglimento, cessazione od estinzione, per qualunque causa, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore od a fini di pubblica utilità, previa specifica ed apposita autorizzazione degli Uffici Regionali o degli organismi di controllo normativamente previsti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Disposizioni finali

19.1 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

